

## IL PERDONO GIUDIZIALE NEL PROCESSO MINORILE

La sentenza in commento pone in rilievo uno degli istituti di maggiore interesse nel sistema processuale minorile: il perdono giudiziale.

Nel caso in commento, il Tribunale per i minori di Roma, al termine del dibattimento, pur avendo accertato la penale responsabilità dei due coimputati, ha ritenuto di non doversi procedere, in ordine al reato loro ascritto ovvero il furto con strappo aggravato ex artt. 624 bis – 625 c.p.

Sulla base dei fatti emersi in giudizio, nonché per stessa ammissione dei due minori, fermati dalle Forze dell'Ordine dopo il compimento del fatto contestato, il Collegio ha scelto di non procedere alla loro condanna, bensì *“vista l'entità della pena che dovrebbe essere irrogata in concreto, con la concessione della diminuzione della minore età e le attenuanti generiche prevalenti, potendo essere formulato un giudizio prognostico favorevole, attesa la incensuratezza”* il Collegio ha optato per *“il beneficio del perdono giudiziale, visto in particolare l'attuale corretto inserimento sociale di entrambi”*.

Tale istituto, disciplinato dall'art. 169 c.p., **ha valenza non solo processuale, ma anche sostanziale, quale causa di estinzione del reato**, prevista dal legislatore a favore di tutti quei soggetti che, al momento del compimento dell'azione criminosa, non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Il perdono giudiziale, così come la diminuzione di pena per la minore età, costituisce uno dei pochi correttivi al sistema di giustizia tradizionale, diretto ad adeguare la finalità sanzionatoria-educativa della pena alle specifiche esigenze della giustizia penale minorile. Il sistema giudiziario tradizionale, infatti, non può, in quanto tale, offrire soluzioni adeguate, idonee a proteggere la personalità, ancora in formazione, di minorenni problematici, con necessità sociali specifiche.

Tale beneficio, rispecchia i principi ispiratori del processo minorile, ovvero la minima offensività e destigmatizzazione dell'imputato. Questo, infatti, mira a tutelare il minore dagli effetti negativi che una condanna penale può arrecare alla sua persona, tenendo anche conto dello scarso impatto sociale del reato commesso. Per l'appunto il testo della norma prevede che *“se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5<sup>1</sup> anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.[...]”*.

---

<sup>1</sup> Vedi gli artt. 14 e 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione del tribunale per i minorenni. Il nuovo testo dell'art. 19 ora citato, così come risulta sostituito dall'art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che il perdono giudiziale può essere concesso quando sia applicabile una pena pecuniaria non superiore a euro 1.549.

Dal tenore letterale della norma emerge che l'applicazione di tale istituto presuppone l'accertamento, nella fase delle indagini oppure in sede dibattimentale, di un reato consumato o tentato da parte del minore, che potrà essere perdonato in vista di un giudizio prognostico positivo sulla condotta futura dello stesso. Pur trattandosi di un potere discrezionale del Giudice la concessione del beneficio impone il rispetto di specifici limiti, previsti dalla norma: una pena detentiva massima a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore al massimo ad euro 1.549,00, anche se congiunta alla prima.

Nel valutare l'applicabilità del perdono il Giudice è tenuto a "calarsi" nel caso di specie, individuando la pena riferibile alla fattispecie concreta, tenendo anche conto della diminuzione o degli aumenti di pena, dovuti alla prevalenza di circostanze aggravanti o attenuanti. I parametri di riferimento che il Tribunale considera nel concedere il beneficio sono quelli previsti dall'art. 133 c.p., richiamato dallo stesso art. 169 c.p., ovvero i criteri per la valutazione della gravità del reato ai fini dell'applicazione della pena, quali l'intensità del dolo, i motivi della condotta delinquenziale, le condizioni di vita del reo, i precedenti, la condotta susseguente al reato e le modalità dell'azione. La mera incensuratezza, pur rappresentando una condizione indispensabile, non è di per sé sufficiente, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 45080 del 11 giugno 2008<sup>2</sup>.

Ai fini difensivi, o meglio, al fine di ottenere una sentenza di non doversi procedere per la concessione del perdono giudiziale è certamente utile depositare relazioni di eventuali psicologi che hanno seguito il minore, di insegnanti che possano attestare la buona condotta ed il rendimento scolastico del ragazzo; certificazioni di attività di studio-lavorative-di volontariato che il minore ha eventualmente intrapreso in seguito alla commissione del reato, nonché indagini difensive contenenti testimonianze che ridimensionano la partecipazione del minore al reato contestato.

Un'ulteriore condizione ostativa all'applicazione di tale istituto è prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 169 c.p. i quali stabiliscono che "*le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'art. 164 c.p.*"<sup>3</sup> e che "*il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta*". Quest'ultima disposizione normativa è stata oggetto di due pronunce d'illegittimità costituzionale<sup>4</sup> le quali hanno esteso l'operatività di tale beneficio a tutte quelle

---

<sup>2</sup> La Corte, in tale sede, ha rilevato che il requisito dell'incensuratezza deve essere valutato unitamente ad "*ulteriori e più rilevanti elementi rilevatori della personalità del minore ed integratori, eventualmente, di una prognosi positiva quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali*" (Cass. Pen. n. 45080 del 11/06/2008).

<sup>3</sup> Dal combinato disposto degli artt. 164 e 169 c.p. emerge che il perdono non trova applicazione se il minore è già stato condannato in precedenza per delitti sia consumati che tentati e anche qualora sia intervenuta una riabilitazione, una precedente condanna risulta essere comunque ostativa, salvo l'ipotesi in cui si riferisca ad una contravvenzione e non ad un delitto.

<sup>4</sup> Con la sentenza n. 108 del 5 luglio 1973 la Corte ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 comma 4, nella parte in cui non consentiva l'operatività dell'istituto ad altri reati connessi dal vincolo della continuazione a quello per il quale era stato concesso il beneficio. Con la sentenza n. 154 del 7 luglio 1976, invece, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità della medesima norma nella parte in cui escludeva la possibilità di un perdono giudiziale con riferimento

ipotesi in cui il minore abbia commesso più reati, giudicati anche in procedimenti diversi, purché sussista il vincolo della continuazione e la pena irrogabile in concreto non sia superiore ai limiti imposti dal codice.

Il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è concesso il perdono giudiziale comporta, automaticamente, l'estinzione del reato. *È proprio questo l'elemento di maggior diversità tra l'istituto in questione e la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p., per il quale l'effetto estintivo si realizza in un momento successivo, decorsi cinque/due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un delitto/contravvenzione, sempre che il reo si sia astenuto dal compere altri reati.* Poiché entrambi gli istituti sono subordinati a presupposti identici (quelli indicati all'art. 133 c.p.), la scelta di concedere il perdono giudiziale piuttosto che la sospensione condizionale della pena, rientra nella piena discrezionalità del Giudice di merito che propenderà per il beneficio più vantaggioso, ovvero quello del perdono, qualora ritenga di poter confidare sulle doti e la personalità del minore così da pronunciare una sentenza immediatamente liberatoria.

Avv. Gerardo Russillo  
Dott.ssa Eleonora Giorgetti